Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani si sono incontrate:

La società CE.DIS s.r.l., in Amministrazione straordinaria ex Dlgs 270/1999, in persona del Commissario straordinario Prof. Avv. Giuseppe Rochira ;

E

le OO.SS. :
FILCAMS CGIL nazionale sig. Antonio Moscaggiuri;
FISASCAT CISL nazionale sig. Alfredo Magnifico;
UILTuCS UIL nazionale sig.ra Adalisa Rizzo.

Al fine di espletare l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/00.

PREMESSO

I dipendenti della CEDIS hanno usufruito della CIGS ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 223/91 fino al 28/12/2005 gran parte dei lavoratori sono stati assorbiti da Sviluppo Alimentare s.r.l. mentre per quei lavoratori che dovevano essere assorbiti dalla società Piramide Commerciale s.r.l. l'operazione ad oggi non è stata ancora completata come si rileva dalla relazione informativa inviata al Tribunale di Bari Sezione fallimentare (che si allega).

TUTTO CIO' PREMESSO

Si rende necessaria la proroga della CIGS, a decorrere dal 29 dicembre 2005, per 6 mesi per un numero massimo di 100 unità ai sensi dell'art. 3,comma II, L.223/ 1991.

La richiesta di esame congiunto è stata presentata con ritardo in quanto si è dovuto attendere l'autorizzazione del giudice fallimentare.

Le parti si danno atto di aver esperito, con il presente accordo, l'esame congiunto ex DPR 218/00.
Letto, confermato e sottoscritto

TRIBUNALE DI BARI
Sezione Fallimentare
Procedura di Amministrazione Straordinaria
CE. DIS. S.r.l.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, li 30 SET. 2006
IL CANCELLIERE

Giudice Delegato: Dott. Francesco Cassano

Relazione informativa sull'intervento della CIGS ai sensi dell'art. 3, c. 2, L. n. 223/1991

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

i sottoscritti Prof. Avv. Giuseppe Rochira e Avv. Franco Lo Passo, nella loro qualità di Amministratori Straordinari della CE. DIS. S.r.l.,

informano la S.V. Ill.ma che:

i dipendenti della CE. DIS. S.r.l., hanno usufruito della CIGS ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 fino al 28.12.2005 ed entro detta data, tutti i lavoratori che erano stati assorbiti dalla società Sviluppo Alimentare S.r.l. in sede di cessione del ramo d'azienda costituente una parte del complesso aziendale di proprietà CE. DIS. S.r.l., ceduto il 21.07.2005 sono stati tutti assunti.

I lavoratori assorbiti dalla società Piramide Commerciale S.r.l. in sede di cessione del ramo d'azienda costituente l'altra parte del complesso aziendale, non sono ancora stati totalmente assunti, in quanto, ad oggi, la Piramide Commerciale S.r.l., non è stta in grado di procedere all'apertura di alcuni dei punti vendita ceduti, per i seguenti motivi oggettivi:

Punto vendita di Tricase (LE)

L'amministrazione Comunale, con provvedimento in data 21.10.2005, ha revocato l'autorizzazione amministrativa ed il provvedimento di revoca è stato impugnato dalla Piramide Commerciale S.r.l. dinanzi al TAR di Lecce.

Punti vendita di Aradeo e Gallipoli

I punti vendita relativi a detti comuni, non sono ancora entrati nella disponibilità della Cessionaria Piramide Commerciale S.r.l., in quanto, concessi in fitto d'azienda dalla CE. DIS. S.r.l. (in bonis) a terzi, nei cui

concessi in fitto d'azienda dalla CE. DIS. S.r.l. (in bonis) a terzi, nei cui confronti la Piramide Commerciale S.r.l. ha dato corso agli opportuni provvedimenti giudiziari al fine di riottenerne il possesso delle aziende. Detti procedimenti a detta della Piramide Commerciale S.r.l., sono in corso di definizione.

Punto vendita di Parabita

Dopo essere rientrata in possesso dell'azienda costituente il suddetto punto vendita, a seguito di sentenza, la Piramide Commerciale S.r.l. sta rinegoziando il contratto di locazione dell'immobile, già concesso in locazione (con nuovo contratto) ai titolari del contratto di affitto di azienda sottoscritto a suo tempo con la CE. DIS. S.r.l. (in bonis).

Punto vendita di Taurisano

Per questo punto vendita è in corso un giudizio azionato dalla Piramide Commerciale S.r.l. teso ad ottenere la restituzione dell'azienda concessa a suo tempo in fitto a terzi parte della CE. DIS. S.r.l. (in bonis), che ancora la occupano.

Punto vendita di San Pancrazio Talentino

Relativamente a questo punto vendita la domanda concernente la richiesta di restituzione dell'azienda all'epoca concessa in fitto dalla CE. DIS. S.r.l. (in bonis) è stata rigettata in primo grado ed è pendente dinanzi al Tribunale di Bari un nuovo giudizio dopo che la Corte d'Appello di Lecce, adita in secondo grado da parte della Piramide Commerciale, ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Bari.

In tutti i suddetti punti vendita erano occupati complessivamente n. 74 lavoratori che dovranno necessariamente essere ricollocati in CIGS per le ragioni sopra esposte.

Altri 26 lavoratori già dipendenti CE. DIS. S.r.l. ma non assorbiti nell'ambito della cessione del complesso aziendale, dovranno essere ricollocati in CIGS, in quanto vi è la possibilità che la società Billa A. G. **(doc. 1),** attuale proprietaria del punto vendita di San Cesario di Lecce,

dove erano occupati detti dipendenti, possa in un futuro prossimo procedere alla relativa assunzione.

Ora, poiché i suddetti lavoratori sono rimasti scoperti da tale ammortizzatore sociale dal 28.12.2005, essi possono usufruire dell'ulteriore periodo di CIGS di ulteriori sei mesi, in base a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, della legge n. 223/1991 (29.12.2005-28.06.2006), salvo essere successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 223/1991.

Su sollecitazione delle OO. SS. maggiormente rappresentative **(doc. 2)**, si rende opportuno convocare le stesse dinanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Roma, per la sottoscrizione con le parti sociali dell'accordo sindacale che avvii l'ulteriore periodo di CIGS siccome previsto dalla legge.

In virtù di quanto sopra esposto, i sottoscritti commissari

fanno istanza

alla S.V. Ill.ma affinché, preso atto di quanto sopra, e considerato che vi è ancora la possibilità per detti lavoratori di essere collocati nuovamente al lavoro, approvi la presente relazione ai sensi dell'art. 3, c. 2, L. n. 223/1991, essendovi tutti i presupposti perchè detti lavoratori al termine del nuovo periodo di CIGS possano effettivamente essere assunti.

Milano-Bari, 30.01.2006

Ossequi

CE. DIS. S.r.l. in A.S.

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Giuseppe Rochira

Avv. Franco Lo Passo

1473

dove erano occupati detti dipendenti, possa in un futuro prossimo procedere alla relativa assunzione.

Ora, poiché i suddetti lavoratori sono rimasti scoperti da tale ammortizzatore sociale dal 28.12.2005, essi possono usufruire dell'ulteriore periodo di CIGS di ulteriori sei mesi, in base a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, della legge n. 223/1991 (29.12.2005-28.06.2006), salvo essere successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 223/1991.

Su sollecitazione delle OO. SS. maggiormente rappresentative **(doc. 2)**, si rende opportuno convocare le stesse dinanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Roma, per la sottoscrizione con le parti sociali dell'accordo sindacale che avvii l'ulteriore periodo di CIGS siccome previsto dalla legge.

In virtù di quanto sopra esposto, i sottoscritti commissari

fanno istanza

alla S.V. Ill.ma affinché, preso atto di quanto sopra, e considerato che vi è ancora la possibilità per detti lavoratori di essere collocati nuovamente al lavoro, approvi la presente relazione ai sensi dell'art. 3, c. 2, L. n. 223/1991, essendovi tutti i presupposti perchè detti lavoratori al termine del nuovo periodo di CIGS possano effettivamente essere assunti.

Milano-Bari, 30.01.2006

Ossequi

CE. DIS. S.r.l. in A.S.

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Giuseppe Rochira

Avv. Franco Lo Passo